



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — ART. 63 CGS – FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI  
DICHIARAZIONI DEI TESTI - INIDONEITÀ

## **Descrizione**

Al di là del carattere eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa "piena prova" circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, trattandosi oltretutto, nel caso di specie, di affermazioni rese in parte da tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 13/CFA/2023-2024/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0013 CFA del 27 luglio 2023 (sig. Enea D'Alonzo)**